



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 32 DEL 30-08-2021

Reg. generale n. 103 del 30-08-2021

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ED ADOZIONE DI MISURE CONTINGIBILI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLA FIERA DELLA MADONNA DEL PONTE IN PROGRAMMA IL GIORNO DI DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021 NELLA FRAZIONE DI PASSO DI TREIA.

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno di domenica 5 settembre 2021 si svolgerà, nella frazione di Passo di Treia, la tradizionale Fiera di Madonna del Ponte, che si articolerà lungo Corso Garibaldi, Piazza Bachelet e parte di Via Minervini;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 49/495 del 19 luglio 2021 "Approvazione graduatoria Fiera della Madonna del Ponte in programma nella frazione Passo di Treia il giorno 5 settembre 2021";

RICHIAMATI i seguenti ordinamenti in materia di Covid-19:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive disposizioni governative e regionali in materia di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica "Polmonite da nuovo coronavirus";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 18 maggio 2020, recante modifiche al D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 14 luglio 2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19" per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stata dichiarata la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale al 30 aprile 2021;

- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti di contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia di concorsi pubblici";

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con cui viene prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'art. 1 "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;"

- il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- l'ordinanza del Ministero della salute del 29 maggio 2021, contenente le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali;

- la D.G.R. n. 565 dell'11/05/2020, avente ad oggetto "Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere", in particolare All. A Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante);

- la D.G.R. n. 569 del 15/05/2020, recante conferma protocolli approvati con D.G.R. 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS;

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 15 maggio 2020 "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con D.G.R. 565/2020 e D.G.R. 569/2020";

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 12 giugno 2020 "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative della Conferenza delle regioni e Province Autonome dell'11 giugno 2020 – DPCM 11 giugno 2020 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di cerimonie, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche";

- la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27, "Testo unico in materia di commercio";

- il regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8 *“Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio);*
- la D.G.R. n. 565 dell'11/05/2020, avente ad oggetto *"Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere"*, in particolare All. A Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante);
- la D.G.R. n. 569 del 15/05/2020, recante conferma protocolli 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 15 maggio 2020 *“Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio - Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con D.G.R. 565/2020 e D.G.R. 569/2020”;*
- l'ordinanza del Ministro della salute del 22 giugno 2021, che dispone *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”;*
- il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.”*

CONSIDERATO che i decreti sopra richiamati hanno come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 595 del 17 maggio 2021 *"DGR. 565/2020 - DGR 569/2020 - DPGR 203/2020 - Aggiornamento linee guida operative dei settori Commercio su Aree Pubbliche, Commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande, Congressi e grandi eventi Fieristici, Servizi alle persone, Piscine termali e Centri Benessere in relazione a quanto previsto con DL n. 52 del 22 aprile 2021 e con riferimento alle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate in data 28/04/2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome"*, con cui si dispone che:

- il mercato, in forza delle normative vigenti sopra richiamate, deve essere organizzato in due aree mercatali distinte: settore alimentare e non alimentare e, solo qualora questa separazione non fosse possibile, si devono trovare accorgimenti tecnici perché non vi sia commistione tra banchi alimentari e non alimentari;
- in base ai protocolli di sicurezza adottati a contrasto del COVID-19, si rende necessario trovare soluzioni volte al distanziamento dei posteggi, con reperimento di ulteriori spazi pubblici in aree adiacenti o contigue da utilizzare sia per la concreta attuazione dei protocolli di distanziamento sociale tra operatori sia per attuare una riorganizzazione razionale dei posteggi esistenti;

VISTO il nulla osta CDG 0077640-U del 09/02/2021, acquisito al protocollo dell'Ente n. 2.766 del 9 febbraio 2021, rilasciato dall'ANAS quale Ente proprietario della Strada Statale 361

per la chiusura al transito veicolare e sospensione temporanea della circolazione, del tratto viario della strada Septempedana dal km 42 + 400 al km 43 + 500, ricadente nella frazione di Passo di Treia, il giorno 5 settembre 2021 dalle ore 07:00 alle ore 21:00;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 12/03/2020, di attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);

RICHIAMATA la deliberazione n. 283 del 10/06/1996, con cui la Giunta comunale ha determinato le fiere annuali e la loro dislocazione nel territorio comunale;

VISTE le deliberazioni di G.C. n. 127 dell'8/05/2000 e n. 270 del 17/12/2001, con le quali vengono meglio determinate le fiere annuali, la loro data di svolgimento, la loro esatta dislocazione nonché il numero dei posteggi da assegnare in ciascuna fiera;

VISTA la deliberazione n. 205 del 29/11/2017, con la quale la Giunta comunale ha modificato il calendario delle manifestazioni fieristiche a decorrere dall'anno 2018;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 10 del 22/01/2019, con la quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per la concessione dei posteggi nelle singole fiere;

VALUTATO che la ripresa delle attività mercatali e fieristiche che si svolgono a Treia capoluogo e nella frazione di Passo di Treia è stata accolta con favore sia da parte degli operatori commerciali che dalla cittadinanza, pur sempre nel rispetto degli obiettivi di armonizzazione e di integrazione del settore del commercio ambulante con le altre attività economiche, nel rispetto dei protocolli igienico-sanitari e del distanziamento sociale, da attuarsi, pertanto, anche nello svolgimento della fiera annuale, denominata "Fiera Madonna del Ponte", che si svolgerà il giorno 5 settembre 2021 nella frazione di Passo di Treia;

VISTI:

- ♦ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33";
- ♦ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 - ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in particolare l'art. 7;
- ♦ i DD.LL. n. 44/2021, n. 52/2021, n. 65/2021;
- ♦ le delibere del Consiglio dei ministri – da ultimo quella del 21/04/2021 - con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 luglio 2021;
- ♦ la delibera di Giunta Regione Marche n. 595 del 17 maggio 2021 di "*Aggiornamento delle linee guida per le attività economiche e produttive*";
- ♦ l'Ordinanza del Ministero della salute del 22 giugno 2021;
- ♦ l'Ordinanza del Ministero della salute del 18 giugno 2021, in particolare l'art. 1, che dispone l'applicabilità delle misure della zona bianca, nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante "*Indicazioni della conferenza delle regioni e delle province autonome sulle zone bianche*" del 28 maggio 2021;
- ♦ l'Ordinanza del Ministero della salute del 22 giugno 2021, in particolare delle disposizioni contenute nell'art. 1, che dispone: "*Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare*

dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”;

♦ il D.L. 23 luglio 2021, n.105 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”;

RICHIAMATI i propri precedenti atti e provvedimenti emanati in coerenza con le disposizioni regionali e governative, con i quali sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le linee guida "*Indicazioni della conferenza delle regioni e delle province autonome sulle zone bianche*" del 28 maggio 2021 in materia di spettacoli pubblici dal vivo, sagre e fiere locali:

L'attività deve svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate per la ripresa delle attività economiche e sociali in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome del 28 maggio 2021:

- *predisporre adeguata informativa sulle misure di prevenzione da rispettare comprensibile anche agli avventori di altre nazionalità;*

- *definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso in entrata ed in uscita;*

- *riorganizzare gli spazi, al fine di garantire l'accesso in modo ordinato, per evitare assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;*

- *la postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;*

- *predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altre nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.*

- *riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.*

- *potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.*

- la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc.), soprattutto nei punti di ingresso e di pagamento.
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
- in considerazione del contesto e dell'affluenza di visitatori che sarà tale da implicare il venir meno delle condizioni di distanziamento sociale, è fatto obbligo all'utenza di indossare la mascherina a protezione delle vie aeree conformemente alle prescrizioni del decreto del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, art.1;
- garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", con il quale il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass ed i nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni; l'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 è così riassunto:

"Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
- i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo

comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. ”;

CONSIDERATO che, da precisazioni fornite dal Governo, nel caso di fiere e/o eventi locali che si svolgono all'aperto in spazi privi di specifici ed univoci varchi di accesso, come ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano ad informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera e/o sagra. In caso di controlli, sarà sanzionabile solamente il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi;

RILEVATO che il processo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo di una app di verifica nazionale "verifica C19" da installare su dispositivo mobile che consente la lettura del QR code in formato digitale o cartaceo, specificando che tra i soggetti legittimati a tale controllo rientrano il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi;

VISTA la circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021, contenente disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19;

PREMESSO che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato una sostanziale paralisi delle attività culturali, eccettuati alcuni eventi online, che, comunque, non raggiungono tutte le fasce della popolazione e sono meno coinvolgenti rispetto agli eventi dal vivo;

RITENUTO indispensabile recuperare il tempo perduto e ridare slancio alle attività culturali, programmando eventi culturali ed artistici in presenza, nonché eventi di folclore locale;

RITENUTO dover individuare, quali luoghi per i suddetti eventi, la frazione di Passo di Treia ed in particolare Corso Garibaldi, Piazza Bachelet e porzione di Via Minervini;

DATO ATTO che restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quali sale da ballo (e/o spazi/locali assimilati) all'aperto o al chiuso;

DATO ATTO della necessità di gestire in sicurezza l'afflusso di pubblico partecipante e di reperire aree di sosta di agevole fruizione per i partecipanti alla fiera della Madonna del Ponte;

VISTA la necessità di regolamentare la circolazione ed adottare provvedimenti limitativi della sosta e del transito per ragioni di pubblico interesse dettate dalla necessità di migliorare la mobilità pedonale e veicolare in relazione allo svolgimento della manifestazione temporanea e dell'affluenza di pubblico prevista e valutata l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni ed orari di seguito specificati;

RAVVISATA la necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire che i partecipanti e gli organizzatori operino in condizioni di sicurezza e non incorrano in alcun prevedibile pericolo;

CONSIDERATA l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni ed orari di seguito specificati e di intervenire con misure prescrittive a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

RICHIAMATE, inoltre, le circolari del Ministero dell'interno n. 555 del 7 giugno 2017 (*Circolare Gabrielli*) e del 28 luglio 2017 (*Circolare Morcone*);

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008, rubricato "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambito di applicazione*" e l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;

VISTA la circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017;

ACQUISITE agli atti del procedimento le note della Prefettura di Macerata - area I, prot. n. 26.210 del 09/06/2017 e prot. n. 12.340 del 08/07/2017, con cui si prescrivono dispositivi e misure strutturali a salvaguardia della pubblica incolumità e la predisposizione da parte dell'organizzazione di adeguati piani di emergenza;

VISTE le leggi n. 287/1991, n. 125/2001 e n. 120/2010 e le prescrizioni ed i divieti in esse contenuti in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile prot. DPC/VSN/45427 del 06/08/2018, contenente precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 633 del 23 aprile 2013 "Manifestazioni pubbliche: intervento di volontariato di protezione civile";

VISTI gli artt. 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTE le leggi n. 287/1991, n. 125/2001 e n. 120/2010 e le prescrizioni ed i divieti in esse contenute in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" alla sottoscritta Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap";

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109;

VISTO il Regolamento comunale contenente disposizioni in materia di *security* e *safety* per manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 18 dicembre 2018;

DATO ATTO che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la sottoscritta Dott.ssa Barbara Foglia, responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap";

RICHIAMATA l'attenzione in ordine alle direttive impartite con le note prefettizie, succedutesi nel tempo, in tema di *safety* e *security*, quali imprescindibili requisiti per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche di carattere religioso, sportivo, turistico, musicale e d'intrattenimento, estendendosi successivamente tali misure di sicurezza a tutte le aree pedonali e anche in occasione di fiere e mercati, e richiedendo di assicurare per dette aree impedimenti anche fisici all'accesso di veicoli al fine di evitare commistioni del transito pedonale e veicolare;

CONSIDERATO che le misure di *safety* e *security*, necessarie a tutelare l'incolumità delle persone, devono essere calibrate in base alla tipologia dell'evento ed alla valutazione del rischio connesso, modulando le misure da adottare in relazione al concreto evolversi della manifestazione, alla localizzazione dei siti di affollamento, alla conformazione morfologica dei luoghi e delle arterie stradali di servizio e dall'entità prevedibile di affluenza di pubblico;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA, per le motivazioni espresse in premessa

Domenica 5 settembre 2021 dalle ore 07:00 alle ore 22:00:

- il divieto di sosta e transito di tutti i veicoli lungo la S.S. n. 361 (c.so Garibaldi) nel tratto compreso tra il km. 42+420 ed il km. 43+380 ed in via Minervini (nel tratto ricompreso tra la S.S. 361 Septempedana e Via Campetti) e piazza Bachelet, esclusi i mezzi autorizzati dal Comando di Polizia Locale e quelli di soccorso;
- il divieto di sosta in via Matteotti, dall'incrocio con via A. Moro sino a largo A. De Gasperi;
- il divieto di sosta in via Desideri ambo i lati dall'intersezione con via Vignati fino all'intersezione con C.so Garibaldi;

Il traffico veicolare proveniente da San Severino Marche verrà deviato in via Bramante, via Sant'Ubaldo, via del Vallato fino alla immissione sulla Prov.le Murat.

Il traffico veicolare proveniente da via Guido Rossa verrà deviato in via A. Moro con direzione via Matteotti.

Il traffico proveniente in senso opposto (dalla Prov.le Rotelli e/o dalla S.S. Septempedana n. 361), diretto a San Severino Marche, verrà deviato obbligatoriamente, con senso unico, in via Gramsci, largo Alcide de Gasperi, via del Potenza, via Matteotti, via del Vallato, via Sant'Ubaldo, via Bramante fino ad immettersi di nuovo sulla S.S. Septempedana n. 361, con esclusione degli autocarri con portata superiore a 3,5 ton. i quali, in corrispondenza dell'intersezione tra via Gramsci e via A. Moro, saranno deviati obbligatoriamente su via A. Moro, via Matteotti, via del Vallato, via Sant'Ubaldo, via Bramante fino ad immettersi di nuovo sulla S.S. Septempedana n. 361;

Viene ripristinato il doppio senso di circolazione in via Desideri ed in via dell'Asilo dall'intersezione con via di Villa Pacis fino all'intersezione con via S. Caterina da Siena (il traffico verrà deviato su via S. Caterina da Siena con direzione via Beato Pietro, via Gramsci).

Dal rispetto dei divieti di sosta e di transito sopra prescritti sono esclusi i veicoli di soccorso, di pronto intervento ed in servizio di emergenza ed i veicoli degli operatori commerciali autorizzati. All'inottemperanza dei divieti e delle limitazioni prescritte, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e laddove prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli in difetto.

Le prescrizioni della presente ordinanza potranno essere modificate, da parte degli Agenti della Polizia Municipale, a seconda delle necessità che si presenteranno al momento della loro esecuzione, al fine di arrecare il minimo dei disagi alla cittadinanza e favorire la fluidità della circolazione.

La presente ordinanza verrà portata a conoscenza dei cittadini mediante l'installazione della regolamentare segnaletica posta in opera su indicazione degli Agenti del Locale Comando di Polizia Municipale.

Al Comando Polizia Municipale e agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

PROVVEDIMENTI DI SECURITY E DI SAFETY

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, a decorrere dal 6 agosto 2021, l'accesso alle sagre e fiere locali è consentito solo *ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19*. Il processo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo di una app di verifica nazionale "*verifica C19*" da installare su dispositivo mobile, che consente la lettura del QR code in formato digitale o cartaceo.

La sicurezza dell'area fiera verrà garantita dal posizionamento di barriere antisfondamento in corrispondenza dei punti di chiusura al transito delle vie e piazze interessate dallo svolgimento della manifestazione fieristica temporanea, costituite da veicoli e posizionati in modo tale da occludere l'accesso precludendo il transito non autorizzato ai veicoli potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei partecipanti in modo da preservare i siti di affollamento. I suddetti veicoli dovranno essere presidiati con continuità, da idoneo personale, individuato dagli organizzatori dell'evento, garantendo per tutta la durata della manifestazione la loro immediata movimentazione in caso di transito dei veicoli di soccorso o in servizio di emergenza.

Il divieto per motivi di sicurezza pubblica di installare punti vendita non autorizzati, sedie, tavoli ed altri allestimenti sugli spazi pubblici, con esclusione di quelli regolarmente autorizzati.

Nel caso in cui le circostanze contingibili connesse allo svolgimento della manifestazione temporanea e l'esigenza di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica lo richiedano, il personale della Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992 potranno prescrivere modifiche all'ordinaria viabilità, regolamentando in modo difforme i flussi veicolari e pedonali rispetto ai divieti ed alle limitazioni sopra prescritti e limitare il transito veicolare.

Il Comando Polizia Locale del Comune di Treia, per la gestione di attività informativa alla popolazione in relazione a percorsi viari e modifiche dell'ordinaria viabilità, nonché per fornire informazioni sulla gestione, afflusso e deflusso delle aree di parcheggio, si avvarrà dell'ausilio di due volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, distribuiti su due turni, che parteciperanno dotati dei dispositivi di protezione individuale prescritti per legge.

I volontari dovranno agire in supporto al Corpo di Polizia Locale, in base alle disposizioni di servizio impartite conseguentemente alla valutazione delle esigenze contingibili attinenti allo svolgimento della manifestazione, attuando attività di concorso informativo a favore dei partecipanti all'evento per la gestione in sicurezza della manifestazione e per la gestione dell'afflusso e deflusso dei partecipanti.

I volontari dovranno attenersi al rispetto delle seguenti indicazioni:

- uso dei presidi di protezione individuale;
- distanziamento sociale per gli operatori coinvolti;
- distanziamento sociale nell'ambito di utilizzo dei mezzi di trasporto.

È fatto divieto ai volontari di svolgere servizi di polizia stradale e di regolamentazione del traffico; il loro impiego è autorizzato per lo svolgimento di compiti informativi alla popolazione anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o ad eventuali limitazioni di accesso deliberati dalla Autorità competente con il presente atto ordinamentale e secondo paradigmi organizzativi disposti dall'Autorità di vigilanza in base alle contingenze del momento e nel rispetto della normativa di settore.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Funzionario responsabile III Settore “*Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi*” per gli adempimenti di competenza;
- al Funzionario responsabile I Settore “*Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici.*”
- al coordinatore del Gruppo comunale di Protezione Civile cav. Francesco Fortuna;

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Dr.ssa Barbara Foglia

IL SINDACO
Franco Capponi